

Cass. pen. Sez. V, Sent. 07-06-2016, n. 23641

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria - Presidente -

Dott. MORELLI Francesca - Consigliere -

Dott. DE GREGORIO Eduardo - Consigliere -

Dott. CATENA Rossella - Consigliere -

Dott. MICCOLI Grazia - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LUCCA;

nei confronti di:

D.G.A., N. IL (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 3922/2015 GIP TRIBUNALE di LUCCA, del 01/10/2015;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI;

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, Dott. MARINELLI Felicetta, ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata perchè l'arresto è stato eseguito legittimamente.

Svolgimento del Processo

1. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca avverso l'ordinanza, in data 1 ottobre 2015, con la quale il GIP del predetto Tribunale non ha convalidato l'arresto di D.G.A., eseguito dalla polizia giudiziaria per "il reato di cui all'art. 624 c.p. e art. 625 c.p., nn. 2 e 7, perchè, al fine di trarne profitto, agendo da palo in concorso con persona

rimasta ignota, utilizzando un mezzo fraudolento, si impossessava dei danari contenuti nella cassetta per le elemosine della parrocchia di (OMISSIS). In (OMISSIS)".

Sostiene il ricorrente che il fatto contestato integrerebbe il delitto di cui all'art. 624 bis c.p., essendo l'edificio di culto e le sue parti accessorie, "ivi compresa la cassetta per le elemosine, un luogo destinato in tutto o in parte alla privata dimora". Di conseguenza, secondo il ricorrente, si verterebbe in una ipotesi di arresto obbligatorio, per cui non era necessaria da parte della polizia giudiziaria all'atto dell'arresto alcuna valutazione sulla gravità del fatto o pericolosità del soggetto.

Sostiene altresì il ricorrente che nessuna incidenza avrebbe la circostanza che il pubblico ministero non aveva contestato il reato di cui all'art. 624 bis, bensì quello di cui all'art. 624 c.p. Infatti in sede di convalida dell'arresto il giudice può attribuire al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dal pubblico ministero, ai limitati effetti del giudizio di convalida, in quanto rientra tra i suoi poteri di controllo quello di individuare in concreto l'ipotesi di reato al fine di stabilire se sia consentito l'arresto in flagranza.

2. Con atto depositato in data 3 novembre 2015 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

Motivi della Decisione

Il ricorso è inammissibile.

1. Come risulta dall'ordinanza impugnata e dallo stesso "addebito provvisorio" indicato nel ricorso, la convalida dell'arresto è stata richiesta in relazione al reato di furto aggravato ex artt. 110 e 624 c.p. e art. 625 c.p., nn. 2 e 7.

Il fatto è stato descritto nel modo seguente: "perchè, al fine di trarne profitto, agendo da palo in concorso con persona rimasta ignota, utilizzando un mezzo fraudolento, si impossessava dei danari contenuti nella cassetta per le elemosine della parrocchia di (OMISSIS). In (OMISSIS)".

Sulla base di tale contestazione e degli atti messi a sua disposizione, il G.I.P. ha ritenuto di non convalidare l'arresto, rilevando l'insussistenza dei presupposti sostanziali di cui all'art. 381 c.p.p., comma 4, non ricorrendo nè la gravità del fatto nè la pericolosità del soggetto arrestato.

2. Si tratta di motivazione non censurabile in questa sede.

Va ricordato, infatti, che in sede di convalida dell'arresto facoltativo, il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386 c.p.p., comma 3 e art. 390 c.p.p., comma 1, deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito arresto, secondo i parametri di cui agli artt. 380, 381 e 382 c.p.p., valutando la legittimità dell'operato della polizia sulla base di una verifica di ragionevolezza di questo in relazione allo stato di flagranza e all'ipotizzabilità di uno dei reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p..

Detto controllo, peraltro, va effettuato secondo una chiave di lettura che non deve riguardare nè la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, valutazione riservata all'applicabilità delle misure cautelari coercitive, nè l'apprezzamento sulla responsabilità, riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito (tra le tante, Sez. 6, n. 48471 del 28/11/2013, P.M. in proc. Scalici, Rv. 258230).

Va ricordato, inoltre, che il giudice della convalida è chiamato a verificare la legittimità dell'arresto operato dalla polizia giudiziaria mediante una valutazione ex ante, cioè condotta in riferimento alle circostanze che gli agenti hanno conosciuto - o avrebbero potuto conoscere usando la dovuta diligenza - all'atto del provvedimento restrittivo (Sez. 1, n. 8708 dell'8/02/2012, Rosiichuk, Rv. 252217; Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012, Hraich, Rv. 252949). Per altro verso, l'oggetto della decisione è costituito dalla ragionevolezza dell'atto di polizia, in relazione allo stato di flagranza ed alla configurabilità del reato che consente il provvedimento restrittivo. Il controllo non attinge, quindi, il tema della colpevolezza, che è riservato al giudizio di merito, e neppure quello della gravità indiziaria, rilevante per l'eventuale applicazione di una misura cautelare che prolunghi la privazione di libertà in presenza di esigenze riconducibili all'art. 274 c.p.p. (Sez. 6, n. 25625 del 12/04/2012, Eebrihim, Rv. 253022). Esigenze, queste ultime, che rilevano, con riguardo ai soli casi di arresto facoltativo, nella mera prospettiva della ragionevolezza, in base alla "gravità del fatto" ovvero "alla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto" (art. 381 c.p.p., comma 4). Tanto che - si afferma - la misura discrezionale è legittima anche quando ricorre uno soltanto dei due fattori di orientamento della scelta, cioè la gravità del fatto oppure la pericolosità del soggetto (Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012, cit.).

E' ovvio che i principi appena evocati non possono implicare un connotato di mera formalità del controllo giudiziale sulla legittimità di provvedimenti che privano una persona del bene fondamentale della libertà. Tuttavia, in un sistema ove la convalida non costituisce titolo per la prosecuzione della cautela oltre gli stretti termini stabiliti dalla Costituzione per l'efficacia dei provvedimenti di polizia, è necessario tenere distinto il piano del controllo sull'operato della polizia da quello della prova necessaria a sostenere un provvedimento cautelare, nonchè, a maggior ragione, da quello attinente al merito dell'imputazione.

Il vaglio di legittimità dell'arresto deve essere sostanziale, risolvendosi in diniego della convalida ogni qualvolta sia accertata la carenza delle condizioni per la restrizione, ma va condotto secondo i parametri tipici della sede e sull'oggetto che gli è proprio (il provvedimento, non la responsabilità dell'arrestato).

Per questa ragione non rilevano elementi non acquisiti nè acquisibili al momento del fatto, nè possono applicarsi gli standard probatori tipici del merito o della sede cautelare.

3. Chiariti i principi sopra richiamati, va rilevato che nel caso di specie il provvedimento del giudice, che non ha proceduto alla convalida dell'arresto, ha dato conto del vaglio sulla ragionevolezza dell'atto di polizia, in relazione allo stato di flagranza ed alla configurabilità del reato che consente l'arresto facoltativo.

Il giudice ha però tratto dalla stessa descrizione dell'addebito e dal verbale redatto dalla polizia giudiziaria gli elementi che privano il fatto di gravità e rendono insussistente la pericolosità sociale dell'indagato.

Si tratta di valutazioni non sindacabili in sede di legittimità, in quanto attengono ai fatti oggetto della contestazione.

4. Va detto, sotto altro profilo, che errata è la qualificazione giuridica del reato attribuita al fatto contestato dal Pubblico Ministero ricorrente.

Non si può, infatti, affermare che tutti i luoghi di un edificio di culto siano riconducibili a quelli contemplati dall'art. 624 bis c.p. ovvero a quelli destinati "in tutto o in parte a privata dimora", così come ritenuto in una pronunzia di questa stessa Sezione, avente ad oggetto il furto di denaro

prelevato da una cassetta per la raccolta di elemosina posta all'esterno di una chiesa (Sez. 5, n. 7266 del 08/10/2014, Oxley, Rv. 262546).

In una precedente pronunzia di questa Corte si è correttamente ritenuto che integra il delitto di furto in abitazione la condotta di colui che sottragga del danaro dal cestino delle offerte, ma perchè custodito in una sagrestia, "la quale, in quanto funzionale allo svolgimento di attività complementari a quelle di culto, serve non solo l'edificio sacro, ma altresì la casa canonica e dunque deve ritenersi luogo destinato in tutto o in parte a "privata dimora", trattandosi di luogo in cui l'ingresso può essere selezionato a iniziativa di chi ne abbia la disponibilità". (Sez. 4, n. 40245 del 30/09/2008, P.M. in proc. Aljmi, Rv. 241331).

Così non può ritenersi, invece, nel caso in cui - come quello in esame - la cassetta delle offerte sia posta nella parte della chiesa destinata al culto e per questo aperta al pubblico.

E' noto che, quanto alla nozione di "abitazione" o "privata dimora", la giurisprudenza tende a proporre una interpretazione certamente estensiva, ma non si può comunque prescindere dalle indicazioni delle Sezioni unite penali di questa Corte, che esigono "un particolare rapporto con il luogo in cui si svolge la vita privata, in modo da sottrarre la persona da ingerenze esterne, indipendentemente dalla sua presenza" (Sez. un., 28 marzo 2006, Prisco, m. 234269).

Giova riportare alcuni passaggi della sentenza delle Sezioni Unite, nella quale, con affermazione di carattere generale, sebbene resa nel contesto dell'interpretazione della normativa processuale in tema di videoriprese, si è osservato che "non c'è dubbio che il concetto di domicilio individui un rapporto tra la persona e un luogo, generalmente chiuso, in cui si svolge la vita privata, in modo anche da sottrarre chi lo occupa alle ingerenze esterne e da garantirgli quindi la riservatezza. Ma il rapporto tra la persona e il luogo deve essere tale da giustificare la tutela di questo anche quando la persona è assente. In altre parole la vita personale che vi si svolge, anche se per un periodo di tempo limitato, fa sì che il domicilio diventi un luogo che esclude violazioni intrusive, indipendentemente dalla presenza della persona che ne ha la titolarità, perchè il luogo rimane connotato dalla personalità del titolare, sia o meno questi presente.... Perciò con ragione la giurisprudenza ha introdotto il requisito della "stabilità", perchè è solo questa, anche se intesa in senso relativo, che può trasformare un luogo in un domicilio, nel senso che può fargli acquistare un'autonomia rispetto alla persona che ne ha la titolarità...".

Quindi, anche quando si ammette la tutela per luoghi destinati - ad esempio - al lavoro, piuttosto che all'abitazione, l'estensione può essere considerata ragionevole per chi vi presti stabilmente la propria opera, non per coloro che di questi luoghi siano utenti o comunque avventori più o meno occasionali.

Questa Sezione ha avuto modo di precisare che la nozione di "privata dimora", richiamata anche dall'art. 624 bis c.p., è più ampia di quella di "abitazione", in quanto va riferita al luogo nel quale la persona compia atti della vita privata (furto commesso all'interno di un cantiere edile allestito nel cortile di un immobile in cui erano in corso lavori di ristrutturazione) (Sez. 5, n. 2768 del 01/10/2014, Baldassin, Rv. 262677).

In effetti, si è ritenuto che l'estensione in esame possa essere considerata ragionevole proprio con riferimento alla tutela di chi in relazione ad un determinato luogo abbia un potere dispositivo, come certamente accade nei luoghi in cui un soggetto presti la propria attività lavorativa.

E' comunque prevalso nella giurisprudenza di questa Corte un orientamento fondato sul rilievo che per "luogo di privata dimora" possa intendersi anche "ogni luogo non pubblico che serva

all'esplicazione di attività culturali, professionali e politiche ovvero nel quale le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata".

E' stato così ritenuto ravvisabile il delitto ex art. 624 bis c.p. nella condotta di chi, per commettere un furto, si introduca all'interno di una farmacia durante l'orario di apertura (Sez. 4, n. 37908 del 25/06/2009, Apprezzo), nel ripostiglio di un esercizio commerciale (Sez. 5, n. 22725 del 05/05/2010, Dunca), all'interno di un bar (Sez. 5, n. 30957 del 02/07/2010, Cirlincione) od in uno studio odontoiatrico (Sez. 5, n. 10187 del 15/02/2011, Gelasio). Con riferimento al caso in esame, si ritiene di dover escludere che la parte di un edificio di culto dove vengono espletate le attività religiose possa essere considerato luogo tutelato a norma dell'art. 624 bis c.p., non potendo trascurarsi che essa è frequentata da un pubblico di avventori in numero non determinabile e comunque non è destinata allo svolgimento di atti della vita privata.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2016